

Ripresa della mobilità interna

RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ STRAORDINARIA

Due facce dello stesso sistema – come integrarle e renderle complementari

Mobilità straordinaria:

- **Legge n. 104 del 1992** *legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;*
- **Decreto legislativo n. 151 del 2001**, *testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;*
- **Legge n. 266 del 1999**, *ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'ordine*

Mobilità ordinaria:

funzionale ordinaria: da potersi implementare sia attraverso INTERPELLI specifici per le posizioni individuate, sia attraverso BANDI con limiti territoriali di posti disponibili

Interscambio: sulla base di quanto previsto dal d.P.C.M. n. 325 del 1988

Mobilità straordinaria per L. n. 104 del 1992: **Com'è oggi.**

Tutela riconosciuta: DIRITTO A SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE VICINO AL DOMICILIO

Presupposti di legge: condizione di **GRAVITA'** articolo 3 comma 3 **PER SE STESSI** (tutela articolo 33 comma 6) o **PER PERSONA DA ASSISTERE** (tutela articolo 33 comma 5)

Possibilità di fare la domanda **«senza vincoli temporali»**

Oggi la trattazione delle domande è in ordine cronologico con ricezione attraverso il Portale (molto problematica), attraverso adhoc (spesso integrazioni documentali), attraverso mail ordinaria o cartacea.

Vengono trattati anche i titolari di articolo 3, comma 1 per se stessi

Criterio di *maching* tra domanda del dipendente e posti disponibili: «**ISTANTANEA**» al momento della trattazione. Nessuna evidenza delle risultanze, basiamo il buon fine o meno del provvedimento sui pareri degli OP.

Nessuna priorità per fattispecie specifiche e nessuna possibilità di tenere «in coda» le domande non soddisfatte.

Nessun monitoraggio/controllo della vigenza dei requisiti nel tempo

TUTTI TRASFERIMENTI DEFINITIVI

Mobilità straordinaria per L. n. 104 del 1992: **come sarà.**

Tutela riconosciuta: DIRITTO A SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE VICINO AL DOMICILIO

Presupposti di legge: condizione di **GRAVITA'** articolo 3 comma 3 **PER SE STESSI** (tutela articolo 33 comma 6) o **PER PERSONA DA ASSISTERE** (tutela articolo 33 comma 5)

Priorità-triage - Codice rosso / Codice giallo /Codice bianco. Creare un sistema di **trriage** per individuare la priorità nella trattazione delle domande in modo da determinare un ordine di "gravità" di risposta a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione. Questo consente di avere più probabilità di far fronte alle situazioni molto gravi rispetto alle altre in relazione alla disponibilità dei posti. La **ponderazione dei requisiti posseduti** e della situazione prospettata determinerà **tre profili di priorità: codice rosso**, priorità alta, **codice giallo**, priorità media, **codice bianco**, priorità bassa.

Trasferimento definitivo o temporaneo. Ad oggi, ad eccezione delle istanze che fanno riferimento alla tutela della maternità e della paternità (articolo 42-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001) vengono effettuati sostanzialmente dei **trasferimenti a titolo definitivo**. Se questo sembra corretto per quelle situazioni che dalle documentazioni non hanno margini di variazione, non sembra poter essere l'unica risposta in casi che invece hanno carattere di temporaneità. A questo proposito, a titolo esemplificativo, si pensi ad un dipendente fruitore di l. n. 104 del 1992 per assistenza ad un parente molto anziano in condizioni di gravità, oppure anche per se stesso con la possibilità di miglioramento/rivedibilità.

La periodicità dei bandi. Ai fini di una più efficiente trattazione delle istanze, altra necessità è quella di scandire l'apertura e la chiusura dei bandi di mobilità straordinaria per l. n. 104 del 1992 in modo che si possa avere un tempo di acquisizione delle domande che sia separato dal tempo per l'immissione della domanda. Ad oggi la possibilità di presentare le istanze è **senza vincoli temporali**, quindi i dipendenti possono presentare (e ripresentare) la domanda senza soluzione di continuità, ingolfando il flusso delle domande e inficiando l'efficacia della risposta dell'Amministrazione. L'apertura e la chiusura del bando sarà quanto possibile ravvicinata per consentire la tempestività della domanda al rispetto a necessità intervenute e consentirà di avere "punto zero" per l'amministrazione per l'analisi e classificazione delle domande. Solamente per i codici rossi, sarà predisposto un sistema di "coda" a cui affiancare il criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, che verrebbe a supporto per il soddisfacimento a parità di condizioni.

Monitoraggio/controllo. Responsabilizzazione degli Enti sulle comunicazioni obbligatorie di decadenza dai requisiti e al contempo rafforzare la consapevolezza dei fruitori di tutela in merito alla *ratio* della normativa in esame.

Gli articolo 3 comma 1 per se stessi vengono indirizzati, per quanto possibile, verso la mobilità ordinaria con punteggio aggiuntivo

Altre forme di tutela speciale:

d.lgs. 151 del 2001 - articolo 42-*bis* assegnazione temporanea per massimo un triennio con figlio minore di tre anni

l. n. 266 del 1999 – ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'ordine

Dlgs. N. 151 del 2001, 42-*bis*: cfr appunti maggio e giugno 2024 sui criteri (Tempi procedurali 30 giorni)

Come potrebbe essere:

- Apertura bando senza limiti temporali
- Assegnazione temporanea per massimo 3 anni anche non consecutivi

Legge n. 266 del 1999: ad oggi trasferimenti definitivi

Come potrebbe essere:

- Apertura bando senza limiti temporali
- Valutazione se trasferimento definitivo o temporaneità
- Prevalenza della tutela dell'integrità della famiglia nucleare sul vincolo quinquennale di prima assegnazione per i neoassunti